



Provincia di Frosinone

PIANO TRIENNALE
della PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2017 - 2019

CAPO I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Ai sensi della legge n. 190 del 6.11.2012, ad oggetto: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, la Provincia ogni anno adotta, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

2. Il presente è redatto conformemente alle indicazioni contenute nel d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, recante: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, di cui alla Delibera dell’Anac n. 831 del 3 agosto 2016, e le indicazioni dell’Upi per la redazione dei Piani per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, in relazione alle quali il “suggerimento principale per il PTPC è quello di coinvolgere il vertice politico e di dare conto del profondo processo di riorganizzazione che è avvenuto nel 2015 dal punto di vista delle funzioni, delle risorse e del personale (dotazioni organiche) delle Province, collegando il PTPC alla programmazione e alle misure di trasparenza, in modo di dare piena evidenza al nuovo assetto dell’ente di secondo grado. Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

3. Copia del presente Piano, a scopo di presa d’atto, viene consegnata, a cura dei dirigenti, ai dipendenti, al momento dell’assunzione ed è tenuta costantemente pubblicata sul sito istituzionale.

4. Nella sezione dedicata della Anticorruzione sul sito istituzionale dell’Ente, viene istituita una specifica sezione, con riferimento di indirizzo di posta elettronica, per il costante coinvolgimento degli stakeholders, nella considerazione che un’efficace strategia anticorruzione non possa prescindere dall’apporto proveniente da tutti i soggetti titolari di interessi diffusi, pubblici o privati, i quali, dal proprio punto di vista, possono offrire un prezioso contributo nell’individuazione di molteplici esigenze, bisogni, rischi e carenze.

Art. 2

Definizione di corruzione

1. Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 3

Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Il Segretario Generale è il responsabile pro tempore dell’Ente della prevenzione della

corruzione e della trasparenza. Egli predispone ogni anno, ai sensi dell'art. 1, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Presidente della Provincia provinciale per l'approvazione entro il 31 gennaio.

2. Il Piano è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.fr.it, nella sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito internet nella sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano, basandosi sulle linee guida fornite, in tal senso dall'ANAC.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione e trasmette, per gli adempimenti conseguenti, al Responsabile del Settore Personale, il piano annuale di formazione, con particolare riferimento alle materie inerenti alle attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano.

Art. 4

Funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo di RPCT

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), a norma del PNA 2016 e del d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, svolge il suo ruolo in piena autonomia ed indipendenza dagli organi e dalla struttura dirigenziale dell'Ente.

2. In particolare, al fine di assicurare effettivi poteri, spetta al R.P.C.T.:

a) disporre dell'accesso degli atti in possesso degli Uffici dell'Amministrazione in via autonoma, direttamente preso il dirigente o il dipendente che detiene i documenti o atti amministrativi;

b) convocare e sentire direttamente e in via autonoma i dipendenti provinciali in merito a circostanze inerenti l'applicazione e il monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

c) chiedere agli uffici e ottenere informazioni sull'esito delle istanze, (ai sensi dell'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

2. Ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 62/2013 è previsto un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

3. Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA - Istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013), il RPCT è tenuto a comunicare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Pertanto, si dà atto che, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge n. 56 del 7.04.2014, e ss. mm. e ii., dell'art. 37, co. 4, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, allo stato il responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante è il Funzionario Responsabile del Servizio Stazione Appaltante Unica, attualmente ing. Ivan Di Legge.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) dovrà attuare, anche a campione, in ossequio alle previsioni di cui al d.lgs. 39/2013, opportune verifiche e controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi conferiti.

Art. 5

Attività a rischio di corruzione

1. Le attività della Provincia di Frosinone che possono presentare rischi di corruzione sono le seguenti, distinte per funzioni fondamentali, funzioni non fondamentali e funzioni escluse (Politiche del lavoro):

FUNZIONI FONDAMENTALI (ex L. n. 56/2014)		
Servizio-Ufficio coinvolto	Attività	Grado di rischio
Servizio pari opportunità Servizio Immobili Scolastici ed Immobili dell'Ente Servizio Bilancio, programmazione finanziaria	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Medio
Servizio Trasporti	Esami per rilascio attestazioni di idoneità e verifica relativi requisiti in fase di istruttoria, per istruttore/insegnante di scuola guida, autotrasportatore merci e viaggiatori	Medio
Servizio Patrimonio Servizio Lavori Pubblici Servizi Stradali e Grande Viabilità Servizio Concessioni	Provvedimenti concessori. Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006	Alto
Gli altri Servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di servizi e forniture ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006	Medio
Servizio Trasporti	Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Alto
Servizio Personale	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Medio
Tutti Servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Autorizzazioni di impieghi e incarichi che possono dare origine ad incompatibilità	Basso
Tutti Servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Incarichi di consulenza, studio e ricerca	Medio
Tutti Servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Proroga di contratti Perizie suppletive	Alto
Corpo di Polizia Provinciale	Procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali	Medio
Servizio Patrimonio	Alienazione e locazioni	Basso
Servizio Patrimonio	Quantificazione indennità	Basso

Servizio Lavori Pubblici Servizi Stradali e Grande Viabilità Servizio Concessioni	espropriazione	
Tutti i servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Controllo informatizzato delle presenze	Medio
Tutti i servizi dell'Ente (funz. fondamentali)	Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Basso

FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ex L. n. 56/2014)		
Con Convenzioni sottoscritte		
Servizio-Ufficio coinvolto	Attività	Grado di rischio
Servizi Culturali	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Medio
Con Convenzioni non sottoscritte		
Servizio Politiche Sociali e Migratore	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Medio
Servizio A.I.A. ed Energia/Qualità dell'Aria Servizio Tutela Acque	Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006	Alto
Servizio Attività Formative e Formazione in House	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Alto
Servizio A.I.A. ed Energia/Qualità dell'Aria Servizio Tutela Acque	Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Alto
Tutti i servizi dell'Ente (funz. non fondamentali)	Controllo informatizzato delle presenze	Basso
Servizio A.I.A. ed Energia/Qualità dell'Aria Servizio Tutela Acque Servizio gestione Rifiuti e Bonifiche siti inquinati	Espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri enti	Medio

Tutti i servizi dell'Ente (funz. non fondamentali)	Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Basso
Tutti Servizi dell'Ente (funz. non fondamentali)	Autorizzazioni di impieghi e incarichi che possono dare origine ad incompatibilità	Basso
Tutti Servizi dell'Ente (funz. non fondamentali)	Incarichi di consulenza, studio e ricerca	Medio
Tutti Servizi dell'Ente (funz. non fondamentali)	Proroga di contratti. Perizie suppletive	Alto

FUNZIONI ESCLUSE (ex D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015)		
Servizio-Ufficio coinvolto	Attività	Grado di rischio
Servizio Politiche del Lavoro	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati	Medio
Servizio Politiche del Lavoro	Autorizzazioni di impieghi e incarichi che possono dare origine ad incompatibilità	Basso
Servizio Politiche del Lavoro	Espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri enti	Medio
Servizio Politiche del Lavoro	Controllo informatizzato delle presenze	Basso
Servizio Politiche del Lavoro	Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Basso
Servizio Politiche del Lavoro	Autorizzazioni di impieghi e incarichi che possono dare origine ad incompatibilità	Basso
Servizio Politiche del Lavoro	Incarichi di consulenza, studio e ricerca	Medio
Servizio Politiche del Lavoro	Proroga di contratti Perizie suppletive	Alto

2. In ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014 che definisce le competenze delle province quali enti di area vasta, in una prima fase, la Provincia

continua ad avere complesse e ampie competenze in molteplici ambiti esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

3. Posto che, infatti, da un lato, la Regione Lazio, con deliberazione n. 277 del 12.06.2015, ha predisposto il disegno di legge, ad oggetto: “*Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane*”, come proposta di legge n. 317 del 29.02.2016, ancora in discussione in Consiglio regionale, per la definizione delle funzioni da riallocare in ambito regionale o da mantenere in capo alla Provincia, e che, dall'altro, la normativa in materia di personale e di risorse finanziarie per le Province è stata ancora oggetto di incisivi mutamenti ad opera delle leggi di stabilità, statale e regionale (n. 17 del 31.12.2015, con particolare riferimento all'art. 7), si potrà procedere, una volta definita tale fase di trasformazione, ad una complessiva ed organica rivisitazione delle attività della Provincia di Frosinone che possono presentare rischi di corruzione, sia con riferimento alle funzioni non fondamentali che a quelle fondamentali: *a)* pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; *b)* pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali *c)* programmazione provinciale della rete scolastica *d)* raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; *e)* gestione dell'edilizia scolastica; *f)* controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Inoltre è previsto dalla normativa che le province possano, d'intesa con i comuni, esercitare funzioni di stazione unica appaltante (attuata da questo Ente), di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, oltre a curare lo sviluppo strategico del territorio e gestire i servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo.

Art. 6

Meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. I dipendenti che svolgono un'attività, all'interno dei servizi e degli Uffici indicati nell'art. 5 dovranno partecipare ad un programma formativo, in relazione al grado di rischio di corruzione come individuato dal medesimo art. 5.

2. La formazione prevista obbligatoriamente in materia di trasparenza e anticorruzione potrà essere realizzata, suddivisa, eventualmente, nei diversi profili (tecnico, amministrativo, operativo, ecc.), attraverso una gestione congiunta a livello territoriale e con gli enti partecipanti alla Stazione Appaltante unica, anche al fine di valorizzare economie di scala e di garantire un livello di qualità adeguato alla formazione, con risorse finanziarie in proporzione a carico dei rispettivi enti.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta dei dirigenti e d'intesa con il Responsabile del Settore Personale, individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

4. Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della legge n. 190/2012 in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

5. Nel piano di formazione si indicano: le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate del presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica.

6. I dirigenti devono comunque tenere, nella qualità di referenti, attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruttela nella gestione dell'attività posta in essere nel settore di competenza.

7. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Art. 7

Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'articolo 5, qualora riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al Responsabile di Servizio, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il RPCT, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

3. Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

4. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet della Provincia www.provincia.fr.it, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

5. Per le attività indicate all'art. 4 del presente Piano, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità:

a) procedere, salvo motivata impossibilità, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e le concessioni, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006;

b) ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nei bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, posti in essere dalla Provincia di Frosinone, dovrà essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della Provincia medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Frosinone nei loro confronti. Conseguentemente dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

c) divieto dell'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori;

d) il dipendente al quale è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, deve rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;

e) il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa, con cui sia in corso attività d'ufficio, o vi sia stata o vi sia potenzialità futura. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al dirigente;

f) i dirigenti hanno l'obbligo di informare il RPCT della corretta esecuzione del presente piano e delle eventuali correzioni delle anomalie.

Art. 8

Obblighi di trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web www.provincia.fr.it dell'Ente, delle informazioni tra le quali è più elevato il rischio di corruzione, a cura dei Responsabili dei Servizi in relazione alle materie di competenza.

2. Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

3. L'Ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii. in materia di procedimento amministrativo, si impegna a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al d. lgs. n. 82 del 7.03.2005, e ss. mm. e ii., le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

4. L'Ente rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale www.provincia.fr.it, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica.

5. L'Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell'integrità attraverso la pubblicazione nel sito WEB: dei curricula e del trattamento economico dei Dirigenti; dei dati statistici percentuali delle assenze e delle presenze del personale; dei regolamenti e dei provvedimenti adottati dall'Ente; dell'organigramma e delle competenze; della situazione patrimoniale degli amministratori; dei soggetti individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., e dei risultati degli appalti.

6. Ogni dirigente è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel rispetto del d. lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss. mm. e ii. recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A..

Art. 9

Rotazione degli incarichi

1. L'Ente si conforma al principio della rotazione, ove possibile, degli incarichi dirigenziali, di Responsabile di Servizio, dei dipendenti coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5. La rotazione è obbligatoria nella ipotesi di immotivato mancato rispetto del presente piano. In tale contesto è comunque rilevante il percorso di riforma delle province di cui alla legge n. 56 del 7.04.2014 e il conseguente trasferimento del personale agli enti subentranti, per cui la possibilità della rotazione va coniugata con i limiti delle risorse umane che resteranno assegnati all'Ente.

2. La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono considerate infungibili, agli effetti del presente piano, la figura del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, le figure dei dirigenti di Settore, tra di loro, nei casi in cui è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa.

3. Pur essendo auspicabile una rotazione programmata su base pluriennale, conformemente a quanto indicato nel PNA 2016, l'attuale situazione delle Province rende impraticabile tale ipotesi, atteso il totale blocco in materia di personale per detti Enti e la contemporanea previsione legislativa che ne limita l'orizzonte temporale degli strumenti di programmazione finanziaria (bilanci) ad un solo anno, con specifica norma derogatoria rispetto all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni ove vige l'obbligo della programmazione triennale.

4. In ragione della particolare situazione dettata per le province dalla legge n. 56 del 07.04.2014 e ss. mm. e ii. e dalla legge n. 190 del 23.12.2014, circa la riduzione delle loro dotazioni organiche, con pesanti conseguenze sulla operatività degli uffici e sui procedimenti di competenza, e non sia pertanto sempre possibile ricorrere all'utilizzo della rotazione, si suggeriscono ai dirigenti interessati misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Altro criterio che potrebbe essere adottato dal dirigente, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

5. Inoltre, il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti.

6. Nel caso di avvio di procedimenti penali ovvero disciplinari per condotte di natura corruttiva che abbiano o meno rilevanza penale il personale sospettato di tali condotte, sia con profilo dirigenziale che non, dovrà essere assegnato ad altro servizio. Si tratta di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Compiti dei dipendenti, responsabili delle posizioni organizzative e dirigenti

1. I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 e ss. mm. e ii., in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Tutto il personale in servizio presso la Provincia di Frosinone deve rendere, con cadenza annuale, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si impegna a comunicare l'eventuale sussistenza di ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La dichiarazione è resa unitamente a quella di cui al comma 8 del presente articolo.

2. In particolare, nell'ambito degli obblighi informativi, ciascun Dirigente che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con la Provincia di Frosinone contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Lo stesso provvede ad individuare altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui i rapporti attengano alla gestione di rapporti contrattuali di natura continuativa, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a dare immediata informazione al Presidente della Provincia che potrà adottare gli eventuali mutamenti organizzativi ritenuti necessari. Anche i dipendenti con responsabilità procedurali che si trovino nelle condizioni suindicate sono tenuti a dare comunicazione al proprio Dirigente, il quale provvederà ad individuare altro soggetto a cui affidare la responsabilità procedimentale.

3. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, informano il dirigente circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990 e ss. mm. e ii., che giustificano il ritardo.

4. I dirigenti, provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali nonché alla tempestiva eliminazione delle anomalie.

5. I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle.

6. I dipendenti (individuati dai dirigenti), nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss. mm. e ii., in materia di procedimento amministrativo, si impegnano a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al d. lgs. n. 82 del 7.03.2005, e ss. mm. e ii., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

7. I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti e che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; informano immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di eventuali anomalie.

8. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare al Responsabile della prevenzione, non appena ne viene a conoscenza, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tutti i dipendenti in servizio presso la Provincia di Frosinone devono rendere, con cadenza annuale, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si impegnano a comunicare l'eventuale sussistenza dei citati procedimenti di prevenzione o penali.

9. Nell'ambito delle iniziative per l'integrità e la legalità, sono posti in essere, infine, i seguenti interventi:

I. L'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;

II. L'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190.

Art. 11

Responsabilità

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14 legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii..

2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, dei titolari delle posizioni organizzative e dei dirigenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.

3. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei singoli Servizi ed Uffici.

4. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.Lgs, 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e ii. (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii..

Art. 12

Misure comuni a tutte le attività a rischio

1. Per quel che riguarda i procedimenti amministrativi appare opportuno che ciascun Settore o Servizio dell'Amministrazione si doti di criteri generali da seguire nell'attivazione dei procedimenti amministrativi.

2. A tale riguardo è necessario distinguere tra procedimenti amministrativi attivabili su istanza di parte, per i quali la legge stessa impone la pubblicazione sul sito internet provinciale di tutte le informazioni necessarie, e procedimenti attivabili d'ufficio.

3. Per quel che riguarda i procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte l'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L. 70/2011 sancisce che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri

atti o documenti possono essere richiesti dall'Amministrazione solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato. Per quel che riguarda i procedimenti amministrativi attivabili su istanza di parte, occorre, pertanto, dare puntuale applicazione alla normativa vigente, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare qualunque rischio connesso a fenomeni di corruzione.

4. Per quel che riguarda i procedimenti attivabili d'ufficio, gli stessi sono avviati allorché gli organi o le strutture dell'Ente abbiano cognizione di atti, fatti e/o circostanze per i quali sussista l'obbligo o comunque l'interesse dell'ente a provvedere. Rispetto a tali procedimenti amministrativi attivabili d'ufficio, essenzialmente rapportabili all'attività di accertamento, controllo e sanzionatoria dell'ente, occorre, accanto agli elementi indicati per i procedimenti su istanza di parte, che ciascun Ufficio predetermini dei criteri generali da seguire per l'attivazione di tali procedimenti al fine di prevenire rischi di corruzione.

5. E' obbligatorio costituirsi parte civile ad opera della Provincia per tutti i processi per i delitti delle fattispecie rientranti nella definizione dell'art. 2, dei quali siano imputati dipendenti o ex dipendenti della Provincia di Frosinone, in relazione alla loro qualità di dipendenti o ex dipendenti.

Art. 13

Collegamento del PTPC con il Piano della Performance

1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione rappresenta l'occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss. mm. e ii..

2. In particolare esso intende sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. In particolare, gli obiettivi del presente Piano, e le conseguenti misure attuative, costituiscono, automaticamente, obiettivi del Piano della performance, e sono inseriti all'interno dei documenti di programmazione dell'Ente.

CAPO II TRASPARENZA E INTEGRITA'

Art. 14

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità la Provincia di Frosinone intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss. mm. e ii. e in ossequio al d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, recante: "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

2. Il programma triennale per l'integrità e la trasparenza, ora all'interno del *Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017 - 2019*, di cui costituisce specifica sezione, è lo strumento per garantire l'attuazione della nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dall'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009, secondo cui la trasparenza "*è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.m), della Costituzione*".

3. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990.

4. L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto).

5. Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

6. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

7. Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Art. 15 Normativa e Riferimenti

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

1. Il D.Lgs 150/2009 che all'art. 11 definisce la trasparenza come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.
2. Il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni.
3. Il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, ad oggetto: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

4. Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
5. La Delibera n.105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza
6. La delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le “linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
7. Le linee guida UPI su performance, trasparenza e integrità nelle province italiane del 27 giugno 2011, approvate dalla CIVIT, che mirano a inserire il ciclo della performance in modo coerente nelle attività di programmazione e rendicontazione delle province per misurare l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni organizzative e funzionali adottate e rendere trasparenti le performance conseguite nei confronti degli stakeholder e dei cittadini. Inoltre, definiscono, ancora una volta, i contenuti minimi dei siti istituzionali;
8. La “*Bussola della Trasparenza dei Siti Web*”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.
9. Da ultimo, la delibera dell'ANAC n. 43 del 20.01.2016 ad oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità”;
10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017;
11. Il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 20.03.1997;
12. Il Regolamento dei Controlli Interni della Provincia di Frosinone approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 5 del 20.05.2013;
13. Il d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, recante: "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni*

pubbliche", che introduce il Freedom Of Information Act, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente, sviluppatasi nel sistema anglosassone, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare; in particolare il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l'"accesso civico", dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

14. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, di cui alla Delibera dell'Anac n. 831 del 3 agosto 2016;
15. La determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016 recante «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013»;
16. La deliberazione Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Art. 16

Pubblicazione del programma

1. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ora all'interno del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017 - 2019, è pubblicato all'interno della apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", accessibile dalla home page del sito istituzionale www.provincia.fr.it.
2. A fini di semplificazione, la Provincia può inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, link di rinvio a quei dati già pubblicati da parte di enti territoriali di dimensione inferiore. Questa circostanza si può verificare quando vi è totale coincidenza, a norma di legge, fra i dati da pubblicare da parte della Provincia e quelli da parte di altro ente del territorio.

Art. 17

Soggetti coinvolti nel programma

1. La figura del responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017 - 2019 è individuata nel Segretario Generale coerentemente alle indicazioni della delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016.
2. Il Programma è aggiornato dal RPCT ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione, come indicato dalla deliberazioni CIVIT e dai successivi atti dell'Anac.
4. Spetta inoltre al Nucleo il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni.
5. Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul portale provinciale di dati e documenti, risultano particolarmente coinvolti anche il Servizio Informatica e Statistica.
6. Tutti i dirigenti sono responsabili delle pubblicazione dei dati di rispettiva competenza.

Art. 18

Collegamento con il piano della performance

1. Il Piano della performance è adottato dalla Provincia di Frosinone, definito dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come strumento per garantire la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance.
2. Esso è un documento di programma e di comunicazione, all'interno del quale sono definiti gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance attesa, cioè il contributo che l'amministrazione, nel suo complesso, ma anche per mezzo delle unità organizzative e degli individui di cui si compone, intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.
3. L'adozione del documento da parte della Provincia di Frosinone, oltre a consentire l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 150, rappresenta l'occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.
5. Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.
6. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.
7. L'organizzazione, a seguito dell'individuazione delle macro aree strategiche individua gli obiettivi strategici con particolare riferimento agli outcome intesi come risultato ultimo sul territorio e sulla collettività amministrata e monitora il raggiungimento degli obiettivi stessi attraverso specifici indicatori di performance organizzativa.

Art. 19

Il portale provinciale

1. La Provincia di Frosinone, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità,

ha da tempo operato affinché il portale provinciale www.provincia.fr.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

2. Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti.

Art. 20

Albo Pretorio on line

1. La L. n. 69/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1 della legge ha sancito infatti che *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Art. 21

Individuazione dati da pubblicare

1. Assume carattere permanente l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale.

2. In particolare, saranno sviluppate le seguenti attività:

a) verifica e aggiornamento dei dati esistenti: a tutti gli operatori è richiesto un particolare impegno nel verificare la correttezza ed il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati;

b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con i settori coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione;

c) approfondimento di aspetti dubbi: saranno applicate le indicazioni fornite dal Segretario - Direttore Generale su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche;

3. La trasparenza rileva, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, così come modificato dall'*articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 22

Comportamento comunicativo uniforme

1. Già da alcuni anni gli uffici provinciali si attengono a regole per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente sulla base di numerose direttive dell'Amministrazione.

2. L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo è fondamentale, e consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, processi di semplificazione e di razionalizzazione dei flussi informativi.

3. La Provincia di Frosinone è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità

alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale - PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

4. Nell'ottica della dematerializzazione, l'ente ha avviato un graduale processo di estensione dell'utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

5. La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento della Provincia, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

Art. 23

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Art. 24

Attività 2017 - 2019

Nel corso del triennio di riferimento verranno implementate le seguenti attività:

- a. Monitoraggio
- b. Portale web e collegamenti SUA;
- c. Aggiornamenti del Piano triennale della prevenzione della corruzione con cadenza annuale;
- d. Applicativi interattivi - verifiche e integrazioni.

Art. 25

Pubblicazione su internet

1. I testi da pubblicare sul sito web devono pervenire all'Ufficio Comunicazione su supporto digitale sottoscritto dai responsabili del procedimento.

2. La responsabilità del contenuto di tutti i documenti pubblicati e la tempestiva comunicazione di eventuali modifiche è del dirigente competente.

Art. 26

Soggetti responsabili della pubblicazione

1. I Dirigenti sono responsabili della pubblicazione dei dati, in relazione alle competenze assegnate alle strutture dell'Ente.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Recepimento dinamico modifiche legge n. 190/2012

1. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n. 190 del 6.11.2012 ed al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28
Pubblicazione

1. Il presente Piano è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività del decreto che lo approva.